

# **I Distretti Culturali dei “Territori di seconda prossimità” in Sicilia**

**Messina 13 Giugno 2016**

**Bozza Testo di legge su:**

## **I Distretti Culturali dei “Territori di seconda prossimità” in Sicilia**

**Per le tematiche generali sui contenuti della presente Bozza di legge si veda in Allegato alla Presente : “Definizione e strategie di valorizzazione e salvaguardia Territori di seconda prossimità”.**

**La presente Legge è ipotizzata su capitolo di spesa analogo a Leggi in vigore della Regione Sicilia, n° 6 del 14 Maggio 2009 e n° 21 del 12 Agosto 2014**

### *Testo di Legge sulla “Costituzione dei Distretti Culturali dei Territori di seconda prossimità”*

#### **Art 1 Contenuti e Obbiettivi del Testo di Legge**

Comma unico. Il presente Testo di Legge è finalizzato alle norme istitutive per la formazione dei Distretti culturali nei Territori di Seconda Prossimità nella regione Sicilia, ( denominati Distretti culturali Tsp) e alle norme che regolano l’azione amministrativa e le misure di agevolazione, relative ai Distretti culturali in oggetto.

#### **Art 2 Definizione di Territorio di Seconda Prossimità ( Tsp )**

Comma 1 . Si considera Territorio di Seconda prossimità un Comune, nella sua interezza territoriale, i cui residenti siano, all’ultimo censimento ufficiale, inferiore a duemila unità, e che non sia interessato da accesso, all’interno del proprio territorio comunale, a reti infrastrutturali di comunicazione viaria primaria, nello specifico, caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti, scali d’alisco o aeroporti. Nel caso di cui al presente comma, la definizione giuridica di Tsp è propria e incontrovertibile come da comma 1 e può essere compiuta in regime di autodeterminazione del Soggetto amministrativo interessato, secondo Decreto attuativo delle Presente.

Comma 2. Possono considerarsi Tsp anche villaggi suburbani di Capoluoghi di provincia o frazioni di Comuni, il cui tessuto riconosciuto come Tsp, possa vantare storicizzazione e fondazione di lungo periodo, comunque antecedente al 1950. Nella fattispecie ogni eventuale misura di agevolazione al patrimonio edilizio presidente può essere estesa ed applicata unicamente all’edilizia storicizzata ricadente esclusivamente all’interno delle zone A-E-F di Prg o vincolati ai sensi della 1089/39 per come recepito dalla Legge 42/2004 e smi, come da Decreto attuativo. Nel caso di cui al presente comma, la definizione giuridica di Tsp non è automatica come da comma 1, e non può essere compiuta in regime di autodeterminazione del Soggetto amministrativo interessato ma necessita di un parere preventivo di merito espresso dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali, come da Decreto attuativo allegato alla Presente.

Comma 3. Possono considerarsi Tsp anche aree rurali o frazioni di esse storicamente e/o ambientalmente tematizzate/tematizzabili, ricadenti in zone E/F, o comunque a Vincolo ambientale esplicitato e recepito da Prg vigente – , secondo perimetrazione dello stesso, alla data di presentazione di Domanda, di riconoscimento di Tsp, ed essere parte di Capoluoghi di provincia

# **I Distretti culturali dei “Territori di seconda prossimità” in Sicilia**

**Bozza Testo di legge al 23 Maggio 2016-06-11**

o frazioni di Comuni Nel caso specifico, la definizione giuridica di Tsp non è automatica come da comma 1, e non può essere compiuta in regime di autodeterminazione del Soggetto amministrativo interessato, ma necessita di un parere di merito espresso dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali e ambientali, come da Decreto attuativo allegato alla Presente.

Comma 4 Ogni eventuale misura di agevolazione al patrimonio edilizio presidente, secondo quanto sopra, può essere estesa ed applicata unicamente all’edilizia storicizzata ricadente esclusivamente all’interno delle zone A-B-C- E-F di Prg vigenti come da successivo art 6 della Presente.

## **Art 3 Norme per la costituzione dei Distretti culturali dei Tsp**

Comma 1 . Un Distretto Culturale dei Tsp può essere costituito esclusivamente dai seguenti Soggetti amministrativi:

- a) Comuni di cui al Comma 1 dell’art 2.
- b) Villaggi o frazioni di Comuni di cui al Comma 2 dell’art 2. secondo norme comma in oggetto, e quindi previo Parere di merito esplicitato dalla competente Soprintendenza.
- c) Aree o frazioni di esse di Prg Comunali in zone E/F, o Aree sottoposte a vincolo ambientale, secondo comma 3 di Capoluoghi di Provincia o Comuni, secondo norme comma in oggetto, e quindi previo Parere di merito esplicitato dalla competente Soprintendenza.

Comma 2. Un Distretto per la sua costituzione deve inderogabilmente assolvere a tutte le condizioni che seguono, e per come meglio esplicitato nel Decreto della Presente:

1. Essere costituito, nel caso di Soggetti amministrativi rispondenti esclusivamente a quanto previsto dal Comma 1 dell’art 2, da non meno di tre Tsp giuridicamente indipendenti e quindi ricedenti in tre comuni diversi, e comprendenti un area territoriale complessiva non inferiore a dieci chilometri quadrati. Nella fattispecie l’intera area di ciascun comune e di distretto e da considerarsi inderogabilmente Tsp, e come tale soggetto a quanto previsto dal successivo articolo 4.
2. Essere costituito, nel caso di Soggetti amministrativi rispondenti a quanto previsto, anche o soltanto, dai Commi 2 e 3 dell’art 2, da non meno di tre aree Tsp - di cui commi 2 e 3 dell’art 2 – e da un numero anche nullo di Comuni Tsp di cui al comma 1 art 2, e comprendenti un area territoriale complessiva non inferiore a dieci chilometri quadrati che comunque dovrà essere in continuità fisica e per come meglio esplicitato nel Decreto della Presente.

## **Art 4 Soggetti abilitati e criteri per l’azione dei Distretti Culturali dei Tsp**

Comma 1. I Soggetti legittimanti dei Distretti culturali dei Territori di Seconda Prossimità, - per abbreviazione Distratti Tsp - previo quanto determinato da comma 2 e 3 dell’art 2, sono i Consigli Comunali, cui è preposta l’approvazione dei Distretti culturali dei Tsp. Un Distretto Tsp, nel caso di

# I Distretti culturali dei “Territori di seconda prossimità” in Sicilia

Bozza Testo di legge al 23 Maggio 2016

Soggetti rappresentati da più Amministrazioni Comunali, si intenderà attivo e legalmente legittimato solo dopo l’approvazione per tramite di Delibera del Consiglio Comunale di tutti i Soggetti amministrativi interessati.

Comma 2. I Soggetti intenzionati a costituire un Distretto culturale di Tsp dovranno adempiere a quanto previsto dal regolamento del Decreto attuativo della presente. Un Distretto è legalmente legittimato da Delibera comunale di approvazione, e quindi comunicazione ufficiale alla Regione Sicilia, Assessorato alla Cultura e identità siciliana cui è demandata la compilazione e l’aggiornamento dell’Elenco dei Distretti culturali dei Tsp

Comma 3. Fermo restando ogni competenza in materia di funzione amministrativa, l’organo proponente di ogni azione del Distretto è la Commissione Distrettuale. La commissione è formata:

1. Dal o dagli Assessori preposti alla Cultura di ciascun Comune afferente al Distretto o da loro delegati, nominati con carica fiduciaria dal Sindaco e revocabili solo dallo stesso.
2. Dal o dagli Assessori preposti al Turismo di ciascun Comune afferente al Distretto, o da loro delegati, nominati con carica fiduciaria dal Sindaco e revocabili solo dallo stesso.
3. Dal o dagli Assessori preposti all’ Urbanistica e alla Pianificazione Territoriale di ciascun Comune afferente al Distretto, o da loro delegati, nominati con carica fiduciaria dal Sindaco e revocabili solo dallo stesso.
4. Da un solo Assessore di nomina discrezionale del Sindaco di ciascun Tsp, con competenze differenti secondo quanto espresso dai punti 1,2 e 2 del presente comma, e con funzioni evidentemente riferibili agli Obiettivi strategici del Distretto, , nominato con carica fiduciaria dal Sindaco e revocabili solo dallo stesso.
5. Da un solo Rappresentante dell’Assemblea dei Consiglieri Comunali, per ciascun Comune Tsp, privo di cariche assessoriali, eletto dall’Assemblea Comunale contestualmente all’approvazione di delibera del Distretto, e in carica fino alla fine del mandato elettorale.
6. Rappresentante/i di Consiglio di quartiere nel caso di aree/frazioni riconosciute Tsp di cui ai commi 2 e 3 dell’art 2, ed evidentemente ricadenti anche solo minima parte all’interno delle Tsp in oggetto. Il Rappresentante è eletto dall’Assemblea/Circoscrizione di quartiere e rimane in carica fino alla fine del mandato elettorale.

La Commissione Distrettuale in oggetto, alla prima seduta procede per votazione esplicita alla nomina dei consulenti esperti del Distretto, previa determinazione del numero di consulenti di cui al successivo punto a, I consulenti esperti ammessi alla selezione per votazione avranno preventivamente presentato curriculum vitae a seguito di Procedura di evidenza pubblica.

- a) Da uno a tre Consulenti esperti, soggetti fisici non ricadenti all’interno dell’organico comunale, di provata esperienza in materia di storia e cultura locale, in funzione degli Obiettivi strategici del Distretto.
- b) Di un Consulente esperto, soggetto fisico non ricadente all’interno dell’organico comunale, di provata esperienza in materia di marketing culturale/turistico e/o Eventi/Progetti culturali .

A votazione conclusa i Consulenti esperti saranno parte integrante della Commissione Distrettuale con diritto di voto e decadranno solo a fine mandato elettorale della Giunta.

Comma 5. I Distretti costituiti si intendono attivi dalla/e Delibera/e comunale di auto costituzione,

# I Distretti culturali dei “Territori di seconda prossimità” in Sicilia

Bozza Testo di legge al 23 Maggio 2016

sine die, e possono essere sciolti solo in caso di parere unanime dei Soggetti istituzionali originariamente costituenti, e con Delibere di merito approvate dalla/e competente/i Assemblea/ee Comunali. Solo in questo caso, e contestualmente alla Delibera unanime di scioglimento, decadranno tutti gli effetti del Distretto Culturale dei Tsp, fermo restando il completamento di tutte le azioni pubbliche private a progetto preventivamente protocollate alla data di Delibera di scioglimento del Distretto.

Comma 6. I Soggetti proponenti un Distretto culturale Tsp, oltre che i Soggetti istituzionali dotati di carica elettiva e naturalmente preposti, possono essere anche semplici cittadini o associazioni culturali o a carattere territoriale in genere, purchè esplicitino le Domanda e conseguente iter secondo regolamento di cui al Decreto attuativo della Presente.

Comma 7. I lavori e le attività dei membri della Commissione sono solo a titolo gratuito, e salvo diversa delibera Regionale non è previsto compenso o rimborso spese alcuno.

## Art 5. Azione dei Distretti Culturali dei Territori di seconda prossimità

Comma 1. L'azione dei Distretti culturali, fermo restando ogni competenza amministrativa in materia, è espressa dalla Commissione Distrettuale, che esercita le seguenti funzioni:

- a) Azione di indirizzo e progettualità di ogni azione strategica e sovra territoriale finalizzata ad attività culturali, turistiche, promozionali in genere dei territori del Distretto e suoi contesti geografici limitrofi
  - b) Azione di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale del Distretto, attraverso oltre che azioni di conoscenza e valorizzazione anche con azioni di richiesta di vincolo o altra misura di salvaguardia, recupero, conservazione, gestione e divulgazione, del patrimonio distrettuale urbanistico, architettonico, artistico, culturale, etnoantropologico, ambientale, storico-letterario, enogastronomico.
  - c) Azione di proposta legislativa su misure finalizzate al conseguimento degli obiettivi strategici di Distretto
  - d) Azione di programmazione economica e reperimento fondi per le azioni del Distretto secondo Cronoprogramma biennale azioni di priorità
- La commissione agisce secondo regolamento di Decreto attuativo della Presente.

Comma 2. La Commissione distrettuale è dotata di fondi annuali tratti dal/dai Bilancio/i Comunale/i e proporzionali alla consistenza demografica di ciascun Soggetto costituente, secondo Decreto attuativo alla Presente, fermo restando ogni obbligo amministrativo sugli impegni di spesa, gli stessi sono finalizzati esclusivamente ad azioni che devono essere compiute sull'intero territorio distrettuale, o comunque devono avere ricadute tangibili positive sull'intero area in oggetto. Le azioni in oggetto devono essere contenute nel Cronoprogramma triennale attuativo del Distretto, documento auto assentito dalla Commissione Distrettuale, e con obbligo annuale di trasmissione per opportuna conoscenza da parte della Commissione Distrettuale al/ai Consiglio/i comunali costituenti il Distretto di Tsp.

# I Distretti culturali dei “Territori di seconda prossimità” in Sicilia

Bozza Testo di legge al 23 Maggio 2016

## **Art 6 Misure di Agevolazioni Regionali per i Distretti culturali dei TSP e relativi Criteri di ammissibilità**

Misure relative al recupero e funzionalizzazione produttiva del patrimonio costruito e del Paesaggio naturale/agricolo antropizzato.

Comma 1. Criteri relativi al Patrimonio costruito ammesso ad agevolazione. Il patrimonio costruito ammesso a misure di agevolazione è relativo unicamente alle seguenti destinazioni d'uso:

- a) Residenziale
- b) Ricettivo, Turistico alberghiero
- c) Culturale
- c) Produttivo artigianale se compatibile con quanto previsto da art 2 e compatibile con prescrizioni di Zona del Prg interessato e quindi ricadente alle sole Zone A-B-C-E-F.

Gli edifici ammessi a quanto sopra dovranno avere una edificazione originaria antecedente al 1950, comunque eseguite con tecniche tradizionali non contemplanti l'uso del cemento armato se non per una parte minima – secondo Decreto attuativo. Si considerano comunque ammessi edifici vincolati ai sensi della ex 1089/39 qualunque sia l'epoca dell'edificazione originaria e la tecnologia costruttiva adottata, se ricadenti all'interno del Distretto Tsp e nelle zone contemplate come da art 2 della Presente.

Comma 2 Criteri relative al Paesaggio antropizzato ammesso ad agevolazione. Il paesaggio antropizzato ammesso a misure di agevolazione dovrà essere ricadente all'interno delle zone A ed E dei vigenti Prg ed è relativo unicamente nei casi che seguono.

- a) Il Lotto dell'intervento in oggetto, per come determinato catastalmente, sia anche parzialmente ricadente di una Zps, di un Piano di recupero ambientale o Piano del Verde già assentito e valevole dal Comune entro cui ricade la Tsp in oggetto. Il Progetto di recupero ambientale dovrà comunque essere assentito dalla competente Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.
- b) Il Lotto dell'intervento in oggetto, per come determinato catastalmente, pur non essendo oggetto di quanto previsto dalla lettera a del presente comma sia dotato di un Progetto di recupero ambientale dello stesso assentito dalla competente Soprintendente che oltre alla pertinenza delle opere da eseguire in materia di recupero ambientale, dovrà esprimersi, in materia di pregio naturalistico-antropico circa l'area oggetto dell'intervento.

Gli interventi ammessi ad eventuale misura di agevolazione dovranno comunque essere storicizzati – previo parere esplicitato della competente Soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali - e finalizzati al recupero dei manufatti relativi a reti viaria anche private, opere di trasformazioni del suolo ad uso agricolo e ad uso di salvaguardia ( muri di contenimento e similari), manutenzione straordinaria di impianti arborei e nuova piantumazione di impianti a verde sia produttivo che ornamentale secondo Decreto attuativo, e sempre previo parere esplicitato della competente Soprintendenza.

# I Distretti culturali dei “Territori di seconda prossimità” in Sicilia

Bozza Testo di legge al 23 Maggio 2016

## **Art 7 Portale web unico da assegnarsi a Bando di Evidenza pubblica per le attività dei Distretti Culturali**

Comma 1. L'azione dei Distretti culturali a mezzo web, comunque finalizzata alla Promozione, conoscenza e divulgazione ed ogni altra attività a qualunque titolo istituzionale, è demandata al Portale Ufficiale dei Distretti Culturali dei Tsp Siciliani.

Comma 2. L'azione del Portale è relativa in specifico a:

- a) Individuazione di pertinenza d'area territoriale del Distretto e sua accessibilità fisica e digitale.
- b) Conoscenza di natura geografica, storica, sociale e amministrativa del Distretto
- c) Attività di natura istituzionale finalizzata alla promozione degli Obiettivi strategici del Distretto culturale in oggetto, ed in specifico alle attività di natura culturale e turistica.
- d) ) Attività promozionale finalizzata al recupero del Patrimonio costruito e ambientale del Distretto.
- e) Attività promozionale dei servizi/prodotti offerti dal Distretto e contestuali ai suoi Obiettivi strategici costitutivi

Comma 3 La titolarità del Portale/Sito del logo e del suo materiale istituzionale è nella titolarità e pertinenza esclusiva ed inalienabile della Regione Sicilia per tramite dell'Assessorato Regionale alla Cultura e Identità siciliana. L'Assessorato competente eserciterà funzioni di tramite e coordinamento fra il Gestore e i Distretti Tsp, funzioni di monitoraggio dei contenuti del Sito in funzione degli Obiettivi strategici dei Distretti e funzioni di controllo e redistribuzione degli eventuali proventi derivanti dall'attività del Sito. La licenza d'uso dello Sito per Periodi di tempo determinato, comunque non inferiori a cinque anni, è assegnata e mezzo di evidenza pubblica ad un Gestore unico per la Regione Sicilia. Il Sito comprenderà in forma esclusiva tutti i Distretti Culturali dei Tsp, che quindi non potranno creare ed attivare siti in proprio ma dovranno comunque riferirsi unicamente al Sito ufficiale di cui sopra. Al Gestore è demandata la creazione promozione e gestione del Portale Web ufficiale, e la raccolta dei proventi derivanti dalla gestione del Sito a qualunque titolo prodotti. Le tariffe relative a i proventi ricavabili dalla gestione del Sito sono stabilite dal Gestore, informata la Regione Sicilia. I proventi del Sito saranno resi dal Gestore di immediata visibilità e controllo all'Assessorato alla Cultura preposto al monitoraggio dello stesso. Il Gestore dovrà, secondo Bando di Evidenza, riconoscere alla Regione Sicilia delle royalties derivanti dall'attività del Sito. Le royalties ricavate dalla Regione Sicilia dovranno confluire in un fondo relativo per l'ottanta per cento al finanziamento delle misure di recupero del Patrimonio Costruito ed Ambientale dei Distretti e per il venti per cento per l'attività dei Distretti Culturali Tsp. I contenuti del Sito relativi ad ogni Distretto dovranno essere concertati dal Gestore e dalla Commissione Distrettuale e potranno essere attivati sul Sito solo dopo approvazione ufficiale della Commissione. Quanto relativo al presente articolo sarà oggetto di specifiche determinazioni e chiarimenti secondo Decreto attuativo allegato alla Presente

Messina 13 Giugno 2016

Il Proponente, Antonio Galeano